



COMUNE DI JERZU

(Provincia dell'Ogliastra)

Via V. Emanuele, 172 08044 JERZU – Tel. 0782/7008 - Fax 0782/70681

PROT. N 3893 DEL 15.10.2013

ORDINANZA N. 16 DEL 15.10.2013

OGGETTO	FOCOLAIO DI FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLUE TONGUE)
----------------	---

IL SINDACO

Vista la segnalazione del servizio veterinario e dell'ASL n. 4, relativamente al sospetto di febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) nell'allevamento ovina presente nell'azienda identificata col codice n. 035NU037 ubicata in località S'Ingroni Is Murtas, agro di questo comune, della quale è rappresentante legale il signor Orrù Mario, nato a Lanusei, il 03.04.1980, con codice fiscale RROMRA80D03E441C e residente in Jerzu in vico Alfieri,12;

Visto il DPR n. 320/54 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 15/85; Visto il D. Lgs. 18/08/2003 n. 267;

Visto il D. Lgs 09/07/2003 n. 225; Visto il DAIS 16/09/2003 n. 48;

Viste le proposte fatte dal servizio veterinario ufficiale e ritenuto di adottare le stesse al fine di evitare il diffondersi del contagio:

ORDINA,

- a) Il censimento di tutte le categorie di animali della specie sensibili, precisando per ciascuna di esse in numero di animali già morti, infetti o che potrebbero essere infettati o contaminati; il censimento deve essere aggiornato per tener conto degli animali nati o morti durante il periodo in cui si sospetta la presenza della malattia; i dati del censimento devono essere aggiornati ed esibiti a richiesta per essere controllati in occasione di ispezioni;

- b) Che tutti gli animali delle specie sensibile dell'azienda siano trattenuti nei rispettivi locali di stabulazione o collocati in altri luoghi che ne permettano l'isolamento tenendo conto, se necessario, dell'eventuale ruolo dei vettori;
- c) Che sia vietato qualsiasi movimento di animali della specie sensibili da e per l'azienda;
- d) Che sia subordinato ad autorizzazione, che stabilisca le condizioni necessarie per evitare qualsiasi rischio di propagazione della malattia, qualsiasi movimento:
 - 1) Di persone animali di altre specie non sensibili alla malattia e veicoli in provenienza dall'azienda o ad essi destinati;
 - 2) Di carni, carcasse, mangimi, rifiuti, deiezioni, lettiere, letami e tutto ciò che potrebbe trasmettere la malattia in questione;
- e) Che si faccia ricorso a mezzi appropriati di disinfezione alle entrate ed alle uscite dei fabbricati, locali o luoghi in cui sono custoditi gli animali delle specie sensibili e dell'azienda stessa;
- f) La distruzione delle carcasse secondo le modalità previste dalle norme vigenti;
- g) Che sia effettuata un indagine epidemiologica;
 - 1) E' fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che notificata al Sig. Orrù o al conduttore dell'azienda entra immediatamente in vigore
 - 2) Le infrazioni alla presente ordinanza, salvo le maggiori pene previste dal Codice Penale, e saranno punite con sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,46 a € 2582,28;
 - 3) Inoltre, i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con decreto del Presidente Della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa e pecuniaria da € 258,23 a € 1291,14.



Il Sindaco

Roberto Congiu